



L'Unione delle Camere Penali Italiane, con riferimento al testo del DDL sulle modifiche al codice penale e di procedura penale licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, con soddisfazione registra, dopo un primo esame, un ulteriore miglioramento rispetto a quello pervenuto dalla Camera dei Deputati.

La Commissione presieduta dall'Avv. Prof. Nico D'Ascola ha tenuto conto di osservazioni e riflessioni svolte dall'UCPI, come ad esempio, in materia di prescrizione, sono state eliminate le sospensioni determinate da richieste della difesa ed è stato precisato il termine da cui decorrono le sospensioni previste tra il primo e il secondo grado. Tra le modifiche positive, e solo per sintesi, è previsto che i periodi di sospensione della prescrizione vengano computati ai fini del tempo necessario per prescrivere anche in caso di nullità della sentenza. È stato disposto che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio debba essere accettata dallo stesso. È stata eliminata l'esposizione introduttiva dei fatti da parte del Pubblico Ministero, che avrebbe consentito allo stesso di "raccontare" al giudice ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di prova. È stato soppresso il vaglio del giudice a quo per le dichiarazioni di inammissibilità delle impugnazioni rispetto al quale avevamo manifestato un ferma contrarietà, sia per ragioni di principio, che di inutile aggravamento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari. È stata espressamente prevista la partecipazione del difensore all'udienza davanti alla Corte di Cassazione per la discussione in materia di misure cautelari reali che, dal dicembre 2015, era stata negata da una non condivisibile pronuncia delle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte.

Quanto alla delega in materia di intercettazioni, è stato dato atto della peculiarità e della rilevanza della funzione difensiva, con previsione di "disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito", mentre in precedenza i colloqui dei difensori erano inseriti tra le "conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte". Risulta altresì valorizzata la riservatezza delle conversazioni non pertinenti all'accertamento delle responsabilità. L'utilizzo di captatori informatici in dispositivi elettronici è stato limitato ai reati di cui agli artt. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nei luoghi assistiti dalla tutela domiciliare solo quando ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, limitando così quanto deciso, con la sentenza "Scurato" della primavera di quest'anno, da parte delle Sezioni



Unite della Cassazione. È stato ancora previsto che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati delle intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Restano ferme le critiche alla riforma dell'istituto della prescrizione, che di certo non renderà i processi più brevi e, di per sé, non eliminerà neppure il rischio di prescrizioni, ritardandole solamente nel tempo, pregiudicando l'interesse a una ragionevole definizione da parte degli imputati, delle persone offese e della società, compromettendo anche il valore della presunzione di innocenza.

Rimangono tutte le contrarietà espresse per la politica di aumento delle pene, che non sortirà alcun effetto deterrente.

Si esprime ancora una volta la più decisa opposizione alla modifica della norma che regola il processo a distanza, che mortifica i valori del contraddittorio, dell'immediatezza e del diritto di difesa, soggiacendo a opinabili e discutibili esigenze di risparmio, e che rende il processo virtuale, con pregiudizio rilevante soprattutto per i meno abbienti, anche se è stata introdotta, rispetto alla norma licenziata dalla Camera, la necessità che il giudice disponga la partecipazione a distanza con decreto motivato, fuori dei casi previsti per i reati di cui agli artt. 51 c. 3 bis e 407 c. 2 lett. a) n. 4 c.p.p..

Appare anche totalmente incongrua la decisione di escludere la possibilità del cd. "patteggiamento in appello" per i reati più gravi, che avrebbe avuto funzione deflattiva ed è stata per ora perduta un'occasione per riformare l'istituto del sequestro preventivo, munendolo finalmente di garanzie che lo pongano sul medesimo piano delle misure cautelari personali.

È auspicabile dunque che il DDL possa essere ancora migliorato, soprattutto in materia di partecipazione a distanza e di prescrizione.

Roma, 3 agosto 2016

La Giunta